



## **Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della provincia di Trento**

(Approvato nella seduta del 24.07.2018 delibera 130/18)

### **Art. 1 - PATROCINIO**

1) Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Trento può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro, di interesse generale rispetto alle quali la professione di psicologo assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, dell'immagine pubblica e per l'incentivazione dell'occupazione.

E' richiesto garantire tra i relatori, una rappresentanza di psicologi.

2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Provinciale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'Ordine, almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché il programma dell'evento con le qualifiche dei relatori, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi.

E' onere del richiedente consultare previamente il calendario delle riunioni consiliari pubblicato sul sito web dell'Ordine. Eventuali richieste pervenute oltre tale data saranno valutate solo ove sussistano i tempi tecnici per procedere alla valutazione della richiesta.

3) Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà, su modulo apposito **(allegato A) reperibile sul sito web dell'Ordine**, di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

4) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

5) L'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento potrà essere citato quale patrocinatore dell'iniziativa, soltanto a seguito dell'eventuale concessione del patrocinio richiesto e non come Ente al quale è stato richiesto il patrocinio.

6) Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Provinciale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

7) Non verranno prese in considerazione richieste di patrocinio che non rispondono a tutti i requisiti indicati.

## **Art. 2 -PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

La richiesta deve contenere:

- A. gli obiettivi ed i contenuti della manifestazione;
- B. i destinatari della manifestazione/iniziativa;
- C. elenco completo dei relatori previsti, con specificazione del ruolo professionale degli stessi; per gli psicologi relatori va, inoltre, dichiarato l'Albo di appartenenza;
- D. il luogo ed il periodo di svolgimento dell'evento;
- E. una copia del programma;
- F. un'espressa dichiarazione attestante che la manifestazione per la quale si richiede il patrocinio viene realizzata "senza finalità di lucro";
- G. un'espressa dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le condizioni richieste dall'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento per la concessione del gratuito patrocinio.